

Organismo di composizione della Crisi
presso
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

Proposta di accordo con i creditori ex legge 3/2012

Debitore istante: Sig. Maurizio Renna

Marzo 2022



Sommario

I – DATI ANAGRAFICI	3
II — ATTIVITÀ LAVORATIVA DELL'ISTANTE, RELAZIONE SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E PRECEDENTI VERSAMENTI ALL'ERARIO	4
III – VERIFICHE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	8
IV – SUI PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA	9
V – LE PASSIVITÀ – L'ELENCO CREDITORI	12
VI – ATTIVO ED INVENTARIO DEI BENI	14
VII – SPESE NECESSARIE PER IL MANTENIMENTO DELL'ISTANTE	16
VIII – PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI	19



I – Dati Anagrafici

Il Sig. Maurizio Renna (nel prosieguo semplicemente l'“Istante” o il “Debitore”), residente in Genova, al Viale Pio VII 28/5, Codice Fiscale RNNMRZ79M19D969V, coniugato, in regime di separazione dei beni con la Sig.ra Sara Anna Marsano (con due figli minori a carico), sottopone all'attenzione del Gestore della Crisi nominato, con l'assistenza del Dott. Marco Marra, avente studio in Genova, Piazza della Vittoria 12/9, la seguente proposta di accordo con i creditori ai sensi della L. 3/2012.

L'istante ha depositato, con l'assistenza dell'Avv. Alessio Bonni del Foro di Genova, l'istanza di accesso alle procedure della L. 3/2012 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Genova, che ha nominato Gestore per la procedura la Dott. Donatella Vantaggiato (all. 1).

Il piano è stato inizialmente delineato oralmente al Gestore in data 20 maggio 2021, e, dopo un primo esame svolto dal Gestore, aggiornato all'esito delle verifiche dallo stesso effettuate.



II — Attività lavorativa dell'istante, relazione sulle cause del sovraindebitamento e precedenti versamenti all'Erario

L'Istante ha svolto l'attività di commesso presso due società dalla data del 17 giugno 1997 alla data del 17 maggio 2000.

Dalla data del 20 gennaio 1999 ha altresì assunto la qualifica di socio (con quota pari a Lire 1.350.000,00 su conferimenti complessivi per Lire 5.000.000,00) della società "Bar Gonella in nome collettivo di Calanchi Teodora Andreina e Renna Maurizio" (Bar Gonella S.n.c.) esercente l'attività di *"somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche superalcoliche, ed in particolare l'esercizio di bar, ristorante, pizzeria, gelateria (...)"* (**all. 2**).

La società di cui sopra, con sentenza del 17 luglio 2003, depositata in Cancelleria in data 23 luglio 2003, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova (Sezione Fallimentare), delegando la procedura al Giudice Dott. Renato Delucchi, nominando Curatore il Rag. Paolo Pesce. Il Fallimento trae origine dall'istanza di fallimento presentata dalla società "Segafredo Zanetti S.p.A.", nota società fornitrice di caffè.

In ragione della natura personalistica della società, il Tribunale di Genova dichiarava contestualmente il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, ovverosia la Sig.ra Calanchi Teodora Andreina ed il Sig. Renna Maurizio.

Le procedure fallimentari venivano chiuse per insufficienza di attivo (ex art. 102 L.F.), avendo il Tribunale emesso decreto di chiusura ai sensi dell'art. 119 L.F. in data 23 agosto 2006.¹

A seguito del Fallimento della società di cui sopra, attese le relative modalità di chiusura della procedura concorsuale, avuto altresì riguardo alla mancata attivazione dell'istituto dell'esdebitazione, l'istante è sostanzialmente rimasto illimitatamente e solidalmente responsabile con la società fallita, nei confronti dei creditori di quest'ultima.

¹ Si precisa come dall'esame dei dati pubblicati presso la Camera di Commercio la società risulterebbe ancora aperta ed attiva.

Occorre fin d'ora evidenziare, non ritenendo di dover approfondire ulteriormente la tematica, che, fatte salve le posizioni creditorie vantate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, nessun ulteriore creditore della società fallita ha mai tentato il recupero del proprio credito attraverso azioni indirizzate all'istante.

Per mero scrupolo e, comunque, per completezza delle informazioni alla base dell'accordo (non volendo in alcun modo incorrere in carenze informative, necessarie per la validità della proposta), l'istante, per il tramite dei propri consulenti incaricati, ha richiesto al Tribunale di Genova copia dello stato passivo reso esecutivo a suo tempo.

Reperito tale documento (**all. 3**), concordemente con il Gestore della Crisi nominato, l'advisor finanziario dell'istante, Dott. Marra, tramite comunicazione pec/email comunicava a tutti i creditori (si ripete, fatto salvo per quanto vantato dagli enti di riscossione, sebbene con denominazioni non più attuali) l'intervenuta prescrizione delle relative posizioni creditorie, come ammesse al passivo della procedura (sia societario che personale) (**all. 4**). Dalla data di invio, nessuna contestazione è pervenuta all'istante e/o ai propri consulenti.

Ciò doverosamente premesso, allo stato pertanto sussiste ancora il debito nei confronti dell'Ente di riscossione, come originatesi (con le precisazioni infra meglio esposte) a seguito del dissesto societario. Nessuna ulteriore posizione debitoria **scaduta** è oggetto della presente proposta.

Sussiste, inoltre, un'obbligazione contratta con la finanziaria Findomestic (regolarmente nel tempo corrisposta, preveniente una rata attuale complessiva pari ad Euro 833,36 su base mensile) per un prestito personale a suo tempo attivato (suddiviso tra "prestito personale" e carta acquisti) per far fronte alle possibili maggiori spese ed imprevisti della famiglia. Essendo tale posizione garantita personalmente anche dal coniuge del Sig. Renna (Sig.ra Sara Anna Marsano, come agevolmente verificabile dalla lettura del contratto), a seguito dell'auspicata omologazione della presente proposta, l'istante non provvederà più personalmente alla copertura del relativo onere finanziario.



Avendo nel tempo ricoperto il ruolo di lavoratore dipendente, ed atteso lo spropositato incremento del debito verso l'Erario dovuto alla maturazione di interessi e sanzioni, l'istante si è ritrovato nell'impossibilità materiale di definire la propria posizione debitoria, permanendo così lo stato di sovraindebitamento, ovverosia di sproporzione tra fonti reddituali e passività scadute.

A ciò occorre aggiungere che, nel mese di dicembre 2019 (pochi mesi prima dello scoppio dell'emergenza epidemiologica), l'istante ha perso il proprio lavoro storico presso la "PSA Genova Prà S.p.A." il quale comunque riusciva a garantirgli un maggior reddito sebbene soggetto al pignoramento del quinto da parte dell'Ente di Riscossione.

Al proposito, si evidenzia come, dal 1/9/2008 al 30/11/2019 (come comunicato dalla precedente società datrice di lavoro – **all. 5**), il Sig. Renna abbia corrisposto (nell'ambito del citato pignoramento) l'importo di Euro 38.340,00 a fronte di un debito originario di Euro 89.812,92. Ad oggi, per effetto appunto della maturazione di ingenti interessi e sanzioni, il debito verso l'Ente di Riscossione è pari ad Euro 92.604,51 (**all. 6**).

Anche un ultimo tentativo volto verificare la sostenibilità finanziaria di una rateizzazione del debito complessivo (**all. 7**) ha comunque evidenziato **l'impossibilità di adempiere con regolarità a tali posizioni debitorie** (rata mensile di Euro 952,50 circa per numero 98 mensilità; prima rata di Euro 1.738,35).

Da ultimo, si precisa che il signor Renna nel mese di ottobre 2020 ha reperito una nuova occupazione (sebbene a tempo determinato, con scadenza al novembre 2023) presso la società di trasporto pubblico genovese AMT S.p.A._.

Quanto sopra rilevato, unitamente al fatto che il Sig. Renna ha deciso di attivare la presente proposta solo dopo aver trovato un nuovo lavoro e quindi una stabile fonte di reddito (potendo così quanto meno consentire una corretta giustapposizione tra diverse alternative



liquidatorie), evidenzia la totale buona fede del debitore il quale non si è mai sottratto ai propri impegni e alle proprie responsabilità.



III – Verifiche e documentazione allegata

Nella presente proposta, si da atto delle verifiche e delle indagini eseguite, sulla scorta della seguente documentazione fornita dall'Istante e/o reperita dal Gestore della Crisi:

- ✓ composizione del nucleo familiare, dati della coniuge e dei figli, regime patrimoniale;
- ✓ certificato dello stato di famiglia;
- ✓ elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento ed a quello della sua famiglia;
- ✓ visure camerali sulla persona;
- ✓ dichiarazioni dei redditi dell'istante e del coniuge degli ultimi 5 anni;
- ✓ visure ipotecarie;
- ✓ visure catastali nazionali;
- ✓ visura PRA;

estratto di ruolo aggiornato e carichi pendenti presso

- ✓ AGENZIA ENTRATE e RISCOSSIONE;
- ✓ INPS;
- ✓ CENTRALE RISCHI Banca d'Italia;
- ✓ CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA;
- ✓ CRIF.

Si allega alla proposta di accordo anche la seguente documentazione:



✓ ESTRATTI CONTO BANCARI intestati/cointestati accesi presso BANCA INTESA (all. 8) da 2017 a 2021 – UNITAMENTE A LISTA MOVIMENTI POSTE PAY DALLA DATA DI APERTURA.

IV – Sui presupposti per l'accesso alla procedura

Requisito soggettivo.

Per rispettare il requisito soggettivo, il richiedente non deve essere soggetto nè assoggettabile alle procedure concorsuali.

Pertanto, possono ricorrere alle procedure previste dalla Legge 3/2012, tutti i soggetti che non rientrano nelle procedure previste dalla legge fallimentare.

Il legale della parte istante ha verificato il possesso di tutti i requisiti di accesso alla procedura.

Requisiti oggettivi

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, occorre che il debitore si trovi in una situazione di oggettivo sovraindebitamento, definito dall'art. 6, comma 2, lett. a) della Legge 3/2012 come: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

In particolare, il debitore deve trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio: non è sufficiente che sia indebitato, condizione nella quale un'azienda o una persona possono trovarsi ma restando in grado di pagare i debiti; si deve verificare una sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti, tale da non permettere di assolvere gli impegni secondo i normali tempi e le normali condizioni delle contrattazioni. Non deve nemmeno trattarsi di una situazione risolvibile con i normali strumenti, ma di una situazione che non

permette di pensare ad altre soluzioni future. Va quindi valutata la situazione complessiva di incapacità di adempiere e non la situazione di raffronto con il singolo debito.

Tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, il confronto va fatto tra tutti gli impegni assunti, rispetto al patrimonio liquidabile nel breve termine, che determina la rilevante difficoltà di adempiere, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente: il debitore è in oggettive difficoltà a soddisfare gli impegni non solo in un determinato momento, ma si trova in una definitiva incapacità di far fronte ai propri impegni con regolarità.

Volendo, in aggiunta, dare rilevanza al concetto di "crisi" nella sua accezione finanziaria, esso si identifica nell'assenza di un rapporto soddisfacente tra struttura del fabbisogno e fonti di finanziamento, ricollegabile a una performance negativa in termini di free cash flow (flusso di cassa disponibile).

Premesso questo, si ritiene di poter affermare che l'istante:

- ha rilevanti debiti scaduti, senza avere i mezzi finanziari sufficienti per adempiere;
- non è soggetto e/o comunque non più assoggettabile alle procedure concorsuali e non ha mai fatto ricorso a una delle procedure ex L. 3/2012;
- è impossibilitato a far fronte alla propria situazione debitoria, atteso il perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le modalità richieste. Sul punto si precisa che, nel corso dell'ultimo decennio l'istante ha subito pignoramenti del quinto dello stipendio da parte dell'Agente di Riscossione (il primo datato 18 agosto 2008), non essendo comunque riuscito ad estinguere le relative posizioni, anche e soprattutto per effetto del costante incremento delle stesse in ragione della maturazione di interessi di mora. Pur avendo corrisposto nel tempo (nel corso di oltre dieci anni) l'ingente importo di Euro 38.340,00, a



fronte di un'iniziale posizione di Euro 89.812,92, il debito oggi sussistente è pari ad Euro 92.604,51 (addirittura maggiore rispetto a quello iniziale). Inoltre, a fronte di complessive posizioni debitorie oggi sussistenti per oltre Euro 90.000,00, la quota capitale originaria (imposte) è di Euro 24.538,68 (pari a circa $\frac{1}{4}$ del debito);

- non ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Pertanto, l'istante è in possesso dei requisiti di accesso alla procedura di accordo con i creditori.

In aderenza al dettato dell'art.7, comma 2, punto d), egli fornisce, in allegato alla presente istanza, la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.



V – Le passività – l'elenco creditori

Come si è già avuto modo di esporre in precedenza, l'unico creditore (intendendosi quale soggetto vantante crediti scaduti) del soggetto istante è **l'Agenzia delle Entrate Riscossione**, vantando un credito privilegiato generale pari a complessivi Euro 92.604,51, come di seguito illustrato:

N° documento	Descrizione	Ente Creditore	Data notifica	Iniziale	Sgravato	Sospeso	Da Pagare
04820050020762104000	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	19/10/2005	45.744,60	0,00	0,00	80.415,82
04820100005245866001	Cartella	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO DELL	22/04/2010	6.940,56	0,00	0,00	12.188,69
Totale				52.685,16	0	0	92.604,51

Ai fini della presente proposta, l'analitica suddivisione delle singole posizioni debitorie è stata effettuata sul dettaglio disponibile dall'istante (aggiornato al mese di dicembre 2019, dato comunque riverificato nel suo complesso dal Gestore della Crisi a seguito di più attuali controlli). Tale circostanza non è comunque essenziale per la corretta formulazione della stessa, essendosi, data la natura delle posizioni debitorie, unicamente incrementate le voci per interessi.

La sottostante tabella espone il dettaglio delle posizioni debitorie del Sig. Renna, suddivise per cartella esattoriale e per singola voce:

Cartella n.	Descrizione	Importo	Anno riferimento	Cod. Tributi	Descrizione codice tributo
04820100005245866	Imposta	€ 5.079,00	2005	109T	Imposta di registro
04820100005245866	Sanzione	€ 1.523,70	2005	671T	Sanzioni su imposta di registro
04820100005245866	Interessi	€ 320,22	2005	731I	Interessi su imposta di registro
04820100005245866	Spese	€ 11,76	2005	940A	Costo della notifica degli atti
04820100005245866	Diritti di notifica	€ 5,88			
04820100005245866	Interessi di more/Somme aggiuntive	€ 2.986,73			
04820100005245866	Aggio ex art. 17	€ 892,93			
04820100005245866	Rimborso spese esec.	€ 11,33			
Totale		€ 10.831,55			

Cartella n.	Descrizione	Importo	Anno riferimento	Cod. Tributi	Descrizione codice tributo
04820050020762104	Sanzione	€ 21.725,65	2000	1600	Sanzioni pecuniarie
04820050020762104	Imposta	€ 17.936,16	2000	4001	IRPEF
04820050020762104	Interessi	€ 2.726,72	2000	4110	Interessi ritardata iscrizione
04820050020762104	Interessi di mora/Somme Aggiuntive	€ 34.505,61			
04820050020762104	Aggio ex art. 17	€ 1.971,06			
04820050020762104	Rimborso spese	€ 762,94			
Totale		€ 79.628,14			

I titoli di prelazione, pertanto, sono l'art. 2752, co.1, c.c. per quanto concerne l'IRPEF e l'art. 2758, co. 1, c.c. per quanto concerne l'imposta di registro, unitamente alle rispettive voci a titolo di sanzioni ed interessi. Le voci dovute a titolo di aggio e spese, per contro, vanno considerate in via chirografaria.

Infine, sebbene allo stato non scaduti, sussistono le seguenti posizioni debitorie (aventi natura chirografaria) nei confronti della società finanziaria F'indomestic S.p.A.:

- linea di credito (carta di credito con rimborso rateale) n. 10062482710423 con saldo al mese di novembre 2021 pari ad **Euro 1.759,23** (linea capitale) (**allegato 8 bis**);
- finanziamento chirografario per **Euro 45.899,43** (rapporto n. 20116756900847), pari all'importo dovuto alla data del dell'ultima comunicazione trasmessa (7 maggio 2021) in caso di estinzione, comprensivo di indennità pari a Euro 413,97 (**allegato 8 ter**).

Fermo quanto sopra, a mero titolo illustrativo, si rimanda a quanto già evidenziato nel paragrafo II con riferimento allo stato passivo della società fallita nella quale l'istante ricopriva il ruolo di socio illimitatamente responsabile ed all'estinzione per prescrizione dei crediti ivi indicati (cfr. all. 3 e 4).

* * *

Conclusivamente, il compenso dell'OCC, pari a lordi **Euro 3.007,69** (su un attivo di Euro 12.000,00 ed un passivo, come sopra esposto, di Euro 140.263,17), viene infine collocato in prededuzione e verrà interamente corrisposto nella percentuale del 100% alla data di omologazione della proposta. Tale importo comprende sia la quota a favore dell'OCC (20% - strettamente inteso) che la quota a favore del Gestore della Crisi (80%).

Le spese dell'advisor e del legale che assiste il debitore si indicano in **Euro 1.500,00** (oltre cassa 4% - in applicazione del regime forfettario, e così per complessivi Euro 1.560,00).

VI – Attivo ed inventario dei beni

L'unico attivo del debitore deriva dai flussi reddituali rinvenibili dall'attività di lavoro dipendente menzionata al paragrafo II, attualmente svolta dallo stesso.

Tuttavia, si evidenzia sin d'ora che a novembre 2023 scadrà il contratto di lavoro dipendente, essendo lo stesso a tempo determinato.

A ciò si aggiunga che, ai noti fattori di crisi che hanno determinato un calo, tanto repentino quanto preoccupante dei redditi quali, a titolo esemplificativo, la situazione economica stagnante, la forte concorrenza interna, la pressione fiscale, la crisi di piccole e medie imprese e l'elevatissimo numero dei fallimenti, si devono sommare i devastanti effetti dell'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e che comporterà certamente incertezze e ripercussioni negative sulle prospettive economiche della famiglia dell'istante. Allo stato pertanto non è possibile supportare valutazioni prognostiche ottimistiche di lungo periodo in punto di flussi reddituali da destinare ai creditori.

La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 The Examination of Prospective Financial Information emesso dall'IFAC10, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra forecasts e projections. Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine forecast può essere tradotto con previsione, mentre il termine projection può essere tradotto con proiezione o (previsione ipotetica). Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la previsione come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le proiezioni sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni del management che non necessariamente si verificheranno

Per questi motivi, si ritiene di poter indicare i seguenti flussi di cassa:

- 1- dalla presumibile data di omologa (dicembre 2021) fino a circa novembre 2023 (data di scadenza dell'attuale contratto di lavoro dipendente): per tale periodo, si presume

che i redditi netti professionali restino uguali a quelli correnti e vengono stimati in 18.200,00 € su base annua e quindi, 1.516,67 € su base mensile (al netto degli straordinari, festivi e riposo non goduto, avendo il Sig. Renna chiaramente cercato di lavorare il più possibile nell'attesa di definire la propria posizione - si allegano a tal fine i cedolini relativi all'anno 2021 - **doc. 8 quater**).

2- da dicembre 2023, per contro, l'istante, potrebbe beneficiare (allo stato) di un assegno di disoccupazione (NASPI), quantificabile allo stato in circa Euro 800,00 mensili netti (prudenzialmente non vengono previste le riduzioni di legge).

Ciò premesso, la sottostante tabella indica i redditi disponibili del nucleo familiare del Sig. Renna (tenuto conto anche del lavoro dipendente del coniuge - si allega, ad integrazione di quanto già reso disponibile in sede di domanda di nomina di un Gestore della Crisi, il modello 730 del nucleo familiare del Sig. Renna relativo ai redditi dell'anno 2020 - **doc. 8 - quinquies**)²:

Previsione		
SIG. RENNA	€	18.200,00
CONIUGE	€	20.025,00
totale	€	38.225,00

Conclusivamente, oltre il reddito da lavoro, non sono viceversa rinvenibili ulteriori beni immobili e/o mobili registrati di proprietà dell'istante, come da verifiche effettuate dallo stesso Gestore nominato.

* * *

² Al fine di rendere trasparente la presente proposta si evidenzia come il Sig. Renna avesse svolto nel corso dell'anno 2021 un'attività amatoriale di allenatore per una squadra di "pulcini". Il Centro Sociale per il quale ha svolto tale attività ha comunque evidenziato l'assenza di compensi a tale titolo, ma unicamente la corresponsione forfettizzata di importi (poche centinaia di Euro) a titolo di rimborso spese - **allegato 8 sexies**)

VII – Spese necessarie per il mantenimento dell'istante

Attualmente, le spese mensili coincidono sostanzialmente con i redditi mensili disponibili (in realtà temporaneamente in *deficit* per effetto delle spese di amministrazione straordinarie); soltanto grazie all'intervento dei genitori del coniuge dell'istante, tra l'altro proprietari dell'abitazione dove il nucleo familiare vive (**all. 9**), è stato possibile, far fronte a spese impreviste e urgenti, garantendo nel tempo un certo equilibrio economico.

Fermo quanto sopra, la sottostante tabella espone le complessive spese della famiglia (**all. 10**), composta da 2 genitori e da due figli minorenni:

Descrizione voce	Importo mensile
Spesa alimentare	€ 850,00
Spese casa (prospetti, poggiosi e balconi)	€ 762,00
Energia elettrica	€ 23,33
Gas	€ 25,00
Internet/comunicazioni	€ 50,00
Assicurazione auto	€ 33,33
Assicurazione scooter	€ 14,17
Mensa scolastica figli	€ 191,67
Attività sportive figli	€ 33,33
Spese amministrazione	€ 150,00
Abbigliamento/cartoleria	€ 200,00
Spese mediche	€ 150,00
Bollo auto/trasporti/benzina	€ 180,00
Findomestic (servizi finanziari)	€ 707,36
Totale	€ 3.370,19

Il dato di cui sopra tiene inoltre in considerazione del finanziamento (come verificato anche dal Gestore nominato) in corso con l'Istituto Findomestic (rapporto n. 20116756900847), le cui rate, verranno corrisposte dal coniuge del Sig. Renna all'esito dell'ammissione della procedura, rientrando quindi comunque nell'ambito delle spese familiari. A seguito dell'emergenza epidemologica le rate del finanziamento qui in trattazione erano state

temporaneamente sospese, consentendo così al Sig. Renna raggiungere un notevole risparmio nelle more della predisposizione della presente proposta.

Si specifica che le spese (straordinarie) per il rifacimento della facciata (pari a complessivi Euro 762,00 su base mensile) saranno dovute fino al mese di aprile 2022 per quanto riguarda l'importo di Euro 146,00, e fino al mese di marzo 2022 per quanto riguarda l'importo di Euro 616,00.

Fermo quanto sopra, le stesse verifiche ISTAT³, nelle diverse elaborazioni possibili (rispettivamente, per macrozone geografiche, per numero di componenti e per tipologia familiare) confermano la congruenza dei dati sopra illustrati (al netto delle spese straordinarie di amministrazione nei termini già descritti):

CAPITOLO DI SPESA	Nord-ovest	
	2019	2020
SPESA MEDIANA MENSILE	2.381,11	2.118,92
SPESA MEDIA MENSILE	2.810,27	2.523,38
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	464,87	452,61
Pane e cereali	78,93	76,83
Carni	96,31	96,14
Pesci e prodotti ittici	35,59	33,31
Latte, formaggi e uova	60,10	60,48
Oli e grassi	15,13	13,33
Frutta	43,98	43,78
Vegetali	63,34	61,16
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	20,34	18,75
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	13,80	12,78
Caffè, tè e cacao	14,40	14,50
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	22,95	21,55
Non alimentare	2.345,40	2.070,77
Bevande alcoliche e tabacchi	49,48	46,64
Abbigliamento e calzature	114,67	76,80
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	1.004,98	996,38
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	31,85	26,80
<i>Affitti figurativi</i>	627,43	640,41
Mobili, articoli e servizi per la casa	118,77	108,89
Servizi sanitari e spese per la salute	128,17	118,60
Trasporti	326,75	248,76
Comunicazioni	63,32	58,13
Ricreazione, spettacoli e cultura	147,21	110,38
Istruzione	18,74	16,92
Servizi ricettivi e di ristorazione	163,31	100,72
Altri beni e servizi**	210,02	188,55

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

³ Consultabili al sito internet ISTAT

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.451,45	2.006,93	2.365,90	2.520,38	2.612,03	1.961,70
SPESA MEDIA MENSILE	1.715,80	2.372,29	2.717,47	2.912,67	3.076,38	2.328,23
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	298,39	468,74	568,16	640,74	736,44	467,56
Pane e cereali	47,45	74,04	93,09	108,67	125,63	76,08
Carni	60,29	101,98	125,41	144,53	169,32	101,68
Pesci e prodotti ittici	24,70	41,81	51,93	56,44	63,10	41,08
Latte, formaggi e uova	39,95	61,89	75,30	85,46	97,53	62,11
Oli e grassi	10,11	15,59	17,53	18,18	22,39	14,81
Frutta	30,06	45,33	50,06	52,65	56,36	42,69
Vegetali	44,01	64,40	75,19	83,63	96,39	63,85
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	10,98	17,63	21,36	25,86	31,77	17,94
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	7,62	10,49	13,51	14,74	16,26	10,97
Caffè, tè e cacao	9,39	14,65	17,21	17,93	19,10	14,05
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	13,83	20,94	27,56	32,64	38,58	22,30
Non alimentare	1.417,41	1.903,55	2.149,31	2.271,93	2.339,94	1.860,68
Bevande alcoliche e tabacchi	30,51	45,23	51,15	48,89	58,45	42,54
Abbigliamento e calzature	45,30	74,63	110,24	154,97	181,10	87,98
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	802,57	942,44	941,93	935,39	905,00	893,21
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	18,14	30,88	25,89	25,74	25,45	24,74
<i>Affitti figurativi</i>	536,64	631,86	614,58	600,00	511,74	587,09
Mobili, articoli e servizi per la casa	79,11	109,34	117,22	117,25	149,21	103,66
Servizi sanitari e spese per la salute	79,50	123,84	123,70	120,04	114,14	108,10
Trasporti	122,47	209,02	291,39	319,88	339,73	217,45
Comunicazioni	36,83	53,38	65,62	72,30	81,59	54,16
Ricreazione, spettacoli e cultura	56,07	90,63	115,57	141,28	142,52	93,49
Istruzione	3,17	5,73	23,53	34,51	34,10	13,63
Servizi ricettivi e di ristorazione	54,49	72,41	99,73	115,27	109,22	79,41
Altri beni e servizi**	107,40	176,91	209,22	212,16	224,89	167,04

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE							
	Persona sola 18-34 anni	Persona sola 35-64 anni	Persona sola 65 anni e più	Coppia senza figli con p.r. 18- 34 anni	Coppia senza figli con p.r. 35-64 anni	Coppia senza figli con p.r. 65 anni e più	Coppia con 1 figlio	Coppia con 2 figli
SPESA MEDIANA MENSILE	1.499,55	1.581,93	1.337,84	2.383,39	2.227,03	1.979,30	2.415,11	2.528,68
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	1.764,22	1.841,66	1.601,52	2.783,26	2.598,04	2.350,63	2.775,82	2.934,97
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	15,4	16,1	19,0	15,9	18,3	21,1	20,9	21,8
Non alimentare	84,6	83,9	81,0	84,1	81,7	78,9	79,1	78,2
Bevande alcoliche e tabacchi	2,3	2,2	1,2	1,9	2,4	1,6	1,9	1,6
Abbigliamento e calzature	4,1	3,2	1,8	4,3	3,8	2,4	4,0	5,4
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	40,5	43,9	50,6	33,3	36,5	42,8	34,3	32,1
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	1,2	1,2	0,9	2,4	1,5	1,3	0,9	0,9
<i>Affitti figurativi</i>	22,2	28,4	35,7	17,6	23,8	30,6	22,5	20,9
Mobili, articoli e servizi per la casa	3,8	3,9	5,4	6,1	4,1	4,8	4,4	4,0
Servizi sanitari e spese per la salute	2,2	3,6	6,1	3,2	4,5	6,4	4,5	4,1
Trasporti	12,1	9,7	3,8	11,4	11,1	6,9	10,8	11,1
Comunicazioni	2,3	2,1	2,2	2,5	2,1	2,2	2,4	2,5
Ricreazione, spettacoli e cultura	4,6	3,8	2,5	5,5	4,4	3,2	4,3	4,9
Istruzione	0,6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,0	0,8	1,2
Servizi ricettivi e di ristorazione	5,9	4,4	1,5	5,1	4,2	2,0	3,8	4,0
Altri beni e servizi*	6,3	6,8	5,7	10,5	8,4	6,7	7,9	7,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

p.r.=persona di riferimento della famiglia.

* La somma dei capitoli di spesa può differire da 100 per via degli arrotondamenti.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

VIII – Proposta di accordo con i creditori

Per fronteggiare il sovraindebitamento, è consentito al debitore concludere “un accordo con i creditori” che “preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, Legge 3/2012).

Gli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovraindebitamento possa proporre ai creditori, con l'ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'art. 8 - nel regolare il contenuto dell'accordo - non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo.

Premesso questo, possiamo affermare che non esistono migliori soluzioni alternative e che il piano è fattibile, avendo concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici.

Avendo già in precedenza indicato le verosimili fonti reddituali dell'istante, pari a complessivi Euro 18.200,00 netti all'anno, ed attesi gli ulteriori redditi guadagnati dal coniuge, ferme restando le spese per il mantenimento familiare (nucleo di 2 adulti e 2 bambini minori), vengono svolte le seguenti considerazioni:



- ❖ alla data di redazione della proposta, le disponibilità liquide del Sig. Renna ammontano a circa Euro 7.100,00, (Euro 7.065,24 sul conto corrente oltre a circa Euro 4,33 sulla Poste Pay);
- ❖ le spese per il mantenimento familiare subiranno, nel corso del 2022, una cospicua riduzione, e precisamente: a) di Euro 616,00 dal mese di aprile 2022; b) di Euro 146,00 dal mese di maggio 2022, il tutto in ragione del venir meno delle spese straordinarie di amministrazione;
- ❖ avuto riguardo ai redditi annui complessivi (prospettici) del nucleo familiare, pari ad Euro 38.225,00, la famiglia potrà beneficiare di circa Euro 3.185,42 su base mensile;
- ❖ a far data dicembre 2023, scadrà il contratto a tempo determinato del Sig. Renna, subendo pertanto il nucleo familiare una riduzione dei redditi disponibili in ragione di Euro 1.516,67, residuando un importo pari ad Euro 1.668,75 (Euro 3.185,42 – Euro 1.516,67), da integrare con la NASPI di circa Euro 800,00 che il Sig. Renna potrà percepire;
- ❖ in ragione di quanto sopra è possibile formulare due ipotesi:
 - in caso di mancato accesso ad una procedura di sovraindebitamento, l'Amministrazione Finanziaria (unico creditore della procedura) potrebbe (come già effettuato in passato) ottenere il pignoramento del quinto dello stipendio. In detta circostanza, essendo l'istante assunto a tempo determinato con contratto scadente tra numero 2 annualità, l'Amministrazione Finanziaria, prospetticamente, potrebbe ricavare la complessiva somma di Euro 7.280,00 (303,33 x 24);
 - nel caso in cui, invece, l'istante dovesse accedere all'alternativa procedura di liquidazione del patrimonio, poiché non vi sono beni materiali liquidabili (come sopra evidenziato), la stessa avrebbe durata pari a 4 annualità (come normativamente previsto, appunto, in assenza di più complesse operazioni di liquidazione).



Simulando l'andamento di tale procedura (dovendo sul punto assumere le disponibilità liquide del Sig. Renna nonché i relativi redditi al netto della quota di compartecipazione alle spese familiari [stimata proporzionalmente ai redditi dei due coniugi]), è possibile determinare il saldo attivo rinvenibile dalla stessa per la soddisfazione dei creditori:

						Saldo attivo	
						€ 7.100,00	
Mese	Spese mantenimento	Redditi	Quota spese Sig. Renna (B)	Redditi Sig. Renna (A)	Surplus o deficit mensile (A-B)		
nov-21	€ 3.496,19	3.183,33 €	1.665,73 €	€ 1.516,67	-	149,06 €	
dic-21	€ 3.496,19	3.183,33 €	1.665,73 €	€ 1.516,67	-	149,06 €	
gen-22	€ 3.496,19	3.183,33 €	1.665,73 €	€ 1.516,67	-	149,06 €	
feb-22	€ 3.496,19	3.183,33 €	1.665,73 €	€ 1.516,67	-	149,06 €	
mar-22	€ 3.496,19	3.183,33 €	1.665,73 €	€ 1.516,67	-	149,06 €	
apr-22	€ 2.880,19	3.183,33 €	1.372,24 €	€ 1.516,67	-	144,43 €	
mag-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
giu-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
lug-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
ago-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
set-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
ott-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
nov-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
dic-22	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
gen-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
feb-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
mar-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
apr-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
mag-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
giu-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
lug-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
ago-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
set-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
ott-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
nov-23	€ 2.734,19	3.183,33 €	1.302,68 €	€ 1.516,67	-	213,99 €	
dic-23	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
gen-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
feb-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
mar-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
apr-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
mag-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
giu-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
lug-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
ago-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
set-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
ott-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
nov-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
dic-24	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
gen-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
feb-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
mar-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
apr-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
mag-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
giu-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
lug-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
ago-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
set-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
ott-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
nov-25	€ 2.734,19	2.466,67 €	886,77 €	€ 800,00	-	86,77 €	
Totale fine periodo						€	8.482,54

In definitiva, attraverso la procedura di liquidazione si potrebbe accumulare un importo complessivo pari a circa Euro 8.500,00 (fermi restando comunque gli oneri di procedura in questa sede già quantificati)..

* * *

In ragione di tutto quanto sopra, la presente proposta si basa essenzialmente sulla corresponsione, tramite fondi messi a disposizione della cerchia familiare, dell'importo di Euro 12.000,00 alla data di omologazione (**all. 11**), oltre ad Euro 500,00 (rinvenibili direttamente dai risparmi del sig. Renna) ovvero pari a quasi il doppio di quanto differentemente realizzabile in una delle alternative prospettate.

La somma di Euro 12.000,00 verrà destinata, oltre alla copertura degli oneri prededuttivi maturati, alla soddisfazione parziale del creditore privilegiato falcidiato.

Gli ulteriori Euro 500,00 verranno invece destinati alla soddisfazione dei creditori chirografari (i quali, in caso di ipotesi liquidatorie non verrebbero soddisfatti affatto) in ragione del 1% circa, ovvero in ragione di Euro 476,59 ($[\text{Euro } 45.899,43 + \text{Euro } 1.759,20] \times 1\%$), il tutto, pertanto, nel rispetto dei titoli di prelazione.

Il tutto, alla data di omologazione della proposta.

Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

L'art. 7 della L. 3/2012 consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di composizione della crisi.



A norma dell'art. 2746 c.c., il privilegio generale si estende a tutti i beni del debitore (esclusi i beni mobili registrati per i quali operano le specifiche garanzie reali rese pubbliche). L'estensione del privilegio va, tuttavia, sempre riferita ai beni compresi nel patrimonio del debitore. Si ritiene che il privilegio generale non attribuisca alcun diritto sostanziale del creditore sul patrimonio del debitore ma una semplice posizione creditoria privilegiata, che opera soltanto nel momento (processuale) del concorso sul ricavato della vendita del bene in sede esecutiva. E' il pignoramento fatto dal creditore che individua i singoli beni sui quali si esplica la prelazione del privilegio

L'oggetto del privilegio generale è dunque l'intera totalità del patrimonio del debitore nel suo progressivo sviluppo, tenendo quindi in conto, le vicende modificative – comprensivo quindi sia della perdita o alienazione di beni, sia dei beni sopravvenuti al sorgere del credito privilegiato – in conformità ai principi della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e della realizzazione delle pretese creditorie (art. 2741 c.c.).

Stante l'incapienza del patrimonio dell'istante, la proposta di accordo prevede la falcidia dei creditori privilegiati (garantiti da privilegio generale mobiliare) e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che i creditori (Agenzia delle Entrate) potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Oltre a quanto sopra, si precisa che la proposta risulterà fattibile, con specifico riferimento alle relative tempistiche, in ragione di risorse provenienti da finanza esterna da destinare ai creditori.

La proposta presenta rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria (non da ultimo l'assenza del compenso del liquidatore) e, pertanto soddisfa il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1 cit. A tale riguardo, il debitore espone gli elementi che consentono ai creditori (ed al Gestore OCC in fase di attestazione) di esprimere una valutazione a tal riguardo.



Il principale aspetto di convenienza è dato dall'importo *una tantum* garantito (nell'an e nel quantum) da terzi rispetto all'importo mensile che l'istante potrebbe destinare (nel corso del quadriennio della durata della liquidazione) al ceto creditorio, con tutte le ovvie incertezze del caso, avuto riguardo al comunque cospicuo lasso temporale intercorrente tra previsione e consuntivazione dei dati.

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile. Nel caso de quo, è stata analiticamente descritta la situazione economica e finanziaria dell'istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore, anche in termini di attualizzazione temporale. Si precisa sul punto come per il mese di novembre 2021 l'inflazione rilevata dall'ISTAT [variazione annua] sia stata del 3,8%, con i conseguenti riflessi di svalutazione monetaria prospettica) di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni (con le relative tempistiche).

Allo stato, inoltre, non sono esperibili azioni (risarcitorie, revocatorie, recuperatorie, ecc., in quanto insussistenti le relative condizioni) che possano condurre ad un aumento dell'attivo patrimoniale realizzabile anche nel prossimo futuro.

* * *

Da ultimo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. 3/2012, l'accordo di composizione della crisi deve ritenersi raggiunto anche laddove non sia stata raggiunta la maggioranza del 60% dei creditori aventi diritto al voto, in conseguenza del dissenso manifestato dall'Erario. Infatti, il voto negativo espresso dall'Amministrazione Finanziaria deve ritenersi convertito *ipso iure* in voto positivo, ai sensi dell'art. 12, comma 3 quater L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter comma 1 lett. f, d.l. 137/2020, convertito in L. 176/2020, quando tale voto è, come nel caso di specie, decisivo ai fini dell'approvazione della proposta. La proposta di accordo deve altresì consentire, come in questa sede dimostrato,

una soddisfazione maggiore dell'Agenzia rispetto a quella ricavabile dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ss. L. 3/2012.

* * *

Resta il sottoscritto a disposizione per eventuali chiarimenti e/o migliori specificazioni.

Con ossequio

Sig. Maurizio Renna



IL TRIBUNALE DI GENOVA

DECRETO

Il Giudice Dott. Pietro Spera,

VISTA la proposta ex art. 10 L. 3/2012, nell'interesse di Maurizio RENNA, assistito dall'Avv. Alessio BONNI;

RILEVATO che la proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 10/1;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 9/2, del professionista Gestore della crisi, Dott.ssa Donatella VANTAGGIATO;

VISTO l'art. 10;

FISSA

l'udienza del 29/6/2022, ore 10, per la comparizione del ricorrente e dei creditori, anche alla presenza del professionista nominato per la composizione della crisi, per la verifica dell'ammissibilità e per l'eventuale omologa;

DISPONE

a cura dell'organismo di composizione della crisi:

- la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori della proposta di piano e del presente decreto;
- la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Genova in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.

Genova, 27/4/2022.

Il Giudice
Pietro Spera